

Gropello Cairoli, 16 gennaio 2012

Al Soprintendente per i Beni Architettonici e il Paesaggio per le  
Province di Milano, Como, Lecco, Lodi, Pavia, Sondrio e Varese,  
Piazza del Duomo, 14 – 20122 Milano  
[sbap-mi@beniculturali.it](mailto:sbap-mi@beniculturali.it),

al Comandante del N.I.P.A.F. di Pavia del Corpo Forestale dello Stato,  
Viale Campari, 60 – 27100 Pavia  
[nicaf@corpoforestale.it](mailto:nicaf@corpoforestale.it), [nipaf.pavia@corpoforestale.it](mailto:nipaf.pavia@corpoforestale.it),

al Direttore del Parco naturale regionale del Ticino,  
Via Isonzo, 1 – 20013 Pontevecchio di Magenta (MI)  
[isabella.dallorto@parcoticino.it](mailto:isabella.dallorto@parcoticino.it), [direzione@parcoticino.it](mailto:direzione@parcoticino.it),

alla Provincia di Pavia  
piazza Italia, 2 – 27100 Pavia  
[urp@provincia.pv.it](mailto:urp@provincia.pv.it)

al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia  
Piazza del Tribunale, 1 – 27100 Pavia  
[procura.pavia@giustizia.it](mailto:procura.pavia@giustizia.it)

p.c. alla Commissione Europea,  
Rue de la Loi, 200 – 1049 Bruxelles (B)  
[env-chap@ec.europa.eu](mailto:env-chap@ec.europa.eu),

al Ministro per i Beni e le Attività Culturali,  
Via del Collegio Romano, 27 – 00186 Roma  
[gabinetto@beniculturali.it](mailto:gabinetto@beniculturali.it)

Oggetto: **Cascina Venara - Comune di Zerbolò (PV) taglio e sradicamento essenze arboree.  
Richiesta adozione opportuni interventi.**

I sottoscritti Angelo Maggioni, in nome e per conto del Circolo Legambiente Terre d'Acqua, elettivamente domiciliato in via Tazio Nuvolari 17, 27027 Pavia posta elettronica [info@terredacqua.org](mailto:info@terredacqua.org) e Marzio Marzorati, responsabile Parchi ed Aree protette di Legambiente Lombardia Onlus, elettivamente domiciliato in via G. Vida 7, 20127 Milano posta elettronica [marzio.marzorati@legambiente.org](mailto:marzio.marzorati@legambiente.org)

#### PREMESSO CHE

- L'area della cascina Venara di proprietà del Comune di Zerbolò, che è stata oggetto di taglio e sradicamento di essenze arboree ricade:
  - o in **Parco Regionale** della Valle del Ticino di cui alla legge regionale 86/83 art. 1 comma b;
  - o in **Parco naturale** di cui alla legge regionale 86/83 art. 1 comma a, "zone aventi le caratteristiche di cui all'art.2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), caratterizzate da un elevato grado di naturalità e comunque destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali; a tali aree si applica la disciplina di cui al titolo III della legge 394/91 e al capo II della presente legge;
  - o in **Zona di Protezione Speciale (ZPS)** istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE oggi sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE al fine di tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie ornitiche contenute nell'allegato 1 della medesima Direttiva e per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
  - o in **Sito d'Importanza Comunitaria (SIC)** (vedi all. 1) istituito ai sensi della Direttiva Habitat al fine di contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della direttiva 92/43/CEE) o una specie (allegato 2 della direttiva 92/43/CEE) in uno stato di conservazione soddisfacente;
  - o nei seguenti vincoli di cui al **Dlgs. 42 del 2004**:
    - **art. 142 comma 1 lettera "c"**,
    - **art. 142 comma 1 lettera "f"**,
    - **art. 142 comma 1 lettera "g"**;
  - o nel Piano Territoriale del Parco del Ticino l'area ricade parte in zona B3 e parte in zona B2 (vedi all. 3);
  - o in **area prioritaria per la biodiversità** (DDG 8/3376 del 3.4.2007 e l.r. 12/2005)
  - o in elemento di primo livello della Rete Ecologica Regionale (RER) (vedi all. 2) parte aree di elevata naturalità e parte aree di supporto.
  - o in **zona a bosco** disciplinata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 86/1983 e dalla legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 (Legge forestale regionale). Norme che disciplinano anche i popolamenti arborei, arbustivi ed erbacei naturali e seminaturali, che non costituiscono bosco ai sensi dell'articolo 1-ter della l.r. 8/1976.
- Legambiente regionale fino al dicembre 2010 (data in cui il Comune di Zerbolò ha disdettato la convenzione con Parco e Legambiente) gestiva per il Parco del Ticino e per il Comune di Zerbolò il centro parco della cascina Venara e seguiva il progetto europeo di reintroduzione della cicogna bianca che alla cascina faceva riferimento;
- Inoltre il Circolo Terre d'Acqua aveva realizzato tra il 2009 e il 2010, in collaborazione con diversi partner tra cui l'università di Pavia, il Parco del Ticino e il Comune di Zerbolò, un progetto con parziale finanziamento della Fondazione Cariplo, denominato "villaggio degli insetti" in un'area adiacente alla cascina Venara;
- Nel 2009 dopo le elezioni comunali il sindaco nuovo eletto cominciò a manifestare intenzioni di portare notevoli cambiamenti alla Cascina Venara, trasformando gli edifici in ostello e museo contadino e modificando le aree esterne attraverso una presunta riqualificazione naturalistica;
- Dopo la fine della convenzione per la gestione della cascina (31\_12\_2010) il sindaco chiuse nel febbraio successivo (2011) anche il cancello che dava accesso all'area del "villaggio degli insetti" senza alcuna comunicazione all'associazione o al circolo nonostante le ripetute richieste di chiarimenti, fino a quando decidemmo di rivolgerci alla magistratura che nel

dicembre 2011 con la sentenza allegata (vedi file allegato: St\_Bajardo Migliara\_111206153730.pdf) ci fece rientrare nel possesso dell'area;

- Già nel maggio del 2010 Corpo Forestale dello Stato e Corpo dei Guardia Parco del Ticino elevarono un verbale al sindaco di Zerbolò Renato Fiocchi per aver, sempre nell'area della Venara, "con mezzo meccanico" aperto in bosco una strada lunga circa 200 mt. e larga 5 mt., eliminando totalmente tutta la vegetazione arbustiva ed erbacea per una superficie totale di circa 1.000 mq." per cui era stata prevista una sanzione di 1.055 euro minima e 5.278 massima;

All'inizio di dicembre ci accorgevamo che sull'area della Cascina Venara indicata nell'acclusa relazione (vedi file allegato: Relazione\_taglio\_alberi.pdf), era stato effettuato un taglio di diverse piante di alto fusto ed altre essenze arboree meglio descritte nella medesima relazione.

Da alcune informazioni preliminari risultava che il taglio era stato effettuato dal Comune di Zerbolò in base ad una autorizzazione del Parco del Ticino (vedi file allegato: Risp\_Parco\_Ticino.pdf) che permetteva il taglio di 20 pioppi con esclusione di quelli ospitanti nidi di cicogne.

A questo proposito si fa notare che su alcuni degli alberi abbattuti vi erano nidi di cicogne che sono andati persi.

*La Cicogna bianca o europea (Ciconia ciconia) è specie particolarmente protetta ai sensi della direttiva n. 2009/147/CE (allegato I) sulla tutela dell'avifauna selvatica e della legge n. 157/1992 e s.m.i.;*

*Data la complessità naturalistica e paesistica ed i particolari vincoli dell'area sopracitati, tutti i lavori effettuati e descritti dettagliatamente nella relazione allegata avrebbero dovuto essere sottoposti a **procedura di valutazione di incidenza** (direttiva n. 92/43/CEE, D.P.R. n. 357/1997, D.P.R. n. 120/2003) nonché da emanazione di specifica **autorizzazione paesaggistica** (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.); trattandosi oltretutto di taglio di bosco e quindi trasformazione d'uso.*

*Il rilascio di specifico **nullaosta paesaggistico** di cui sopra, dovrebbe essere preceduto da **congrua istruttoria** (vds. Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 1998, n. 1734; Cons. Stato, Sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1047), dovrebbe essere **adeguatamente motivato** con l'enunciazione dell'attività istruttoria che ha portato alla concreta **valutazione di compatibilità paesaggistico-ambientale** dell'intervento proposto (vds. Cons. Stato, ad. Plen., 14 dicembre 2001, n. 9; Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2002, n. 657; Cons. Stato, Sez. VI, 9 settembre 1997, n. 1303; Cons. Stato, sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1047) e, ovviamente, **non dovrebbe consentire "deroghe" ai vincoli** sopradescritti, autorizzando la realizzazione di un'opera, valutata nel **complesso degli interventi** e non nelle singole parti (vds. Cons. Stato, Sez. VI, 20 giugno 1997, n. 952), che oggettivamente degradano i **valori ambientali/paesaggistici tutelati** (vds. Cass. Pen., S. U., 12 gennaio 1993, n. 248; Cass. Pen., Sez. VI, 14 giugno 1980, n. 7652; Cass. Pen., Sez. III, 13 novembre 1992, n. 10956; Cass. Pen., Sez. III, 24 novembre 1989; Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 1998, n. 1734; Cons. Stato, Sez. VI, 4 settembre 1998, n. 1210; Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 1991, n. 828; T.A.R. Sardegna, 29 settembre 1992, n. 1083).*

Pertanto,

CHIEDONO

alle SS.VV., per quanto di competenza:

1. di intervenire il più presto possibile per evitare altri tagli in considerazione del fatto che sull'area risultano segnate per l'abbattimento altre piante in particolare anche alberi di dimensioni monumentali che possono essere ricondotti ai contenuti della DGR 1044 del 22.12.2010;

2. *l'adozione di tutti gli ulteriori **provvedimenti** che si rendessero necessari in seguito agli opportuni **accertamenti** – in particolare volti a verificare l'eventuale sussistenza di "variazioni essenziali" rispetto a quanto eventualmente autorizzato ed al rispetto dei termini di efficacia delle autorizzazioni amministrative, che si rendessero necessari a salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici dell'area;*
3. *Il diniego di autorizzazione in sanatoria per i lavori effettuati se non a fronte di una congrua e cospicua rinaturalizzazione da realizzarsi prioritariamente all'interno di un corridoio primario di una Rete Ecologica Regionale.*
4. *Tanto si porta a conoscenza dell'autorità giudiziaria in indirizzo affinché, visto anche il precedente verbale del 2010, possa valutare se, in quanto risultante da opportuni accertamenti, possano ravvisarsi eventuali estremi penalmente rilevanti in particolare ai sensi degli articoli 734 del Codice Penale, 181 del DGLS 42/2004 e S.M.I., 20 della legge 47/1985 e 44 del DPR 380/2001.*
5. *In merito si segnala l'ipotesi che l'area interessata dai lavori descritti possa essere sottoposta a **sequestro preventivo** (art. 321 cod. proc. Pen.) affinché l'eventuale sussistenza di ipotesi penalmente rilevanti non provochi ulteriori effetti negativi sui valori ambientali/paesaggistici/territoriali tutelati (vds. Es. Cass. Pen., SS.UU., 23 aprile 1993, n. 4; Cass. Pen., SS.UU., 7 novembre 1992, n. 6; Cass. Pen., sez. III, 22 dicembre 2004, n. 48986).*


Circolo Legambiente Terre d'Acqua  
Il Presidente  
Angelo Maggioni

Legambiente Lombardia Onlus  
Il Responsabile Parchi e Aree protette  
Marzio Marzorati

## Allegato 1 – Delimitazione dell'area interessata dal SIC



## Allegato 2 – Rete Ecologica Regionale



L'area in colore evidenzia un ambiente di elevata naturalità (Boschi, cespuglieti, altre aree naturali)

**Allegato 3- Delimitazione delle zone B2 e B3**

